



Roma, 14 gennaio 2013

Al Presidente INPS - Gestione ex INPDAP
Antonio Mastrapasqua

Spettabile Presidente,

com'è noto, il decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, approvato il 26 ottobre u.s. dal Consiglio dei Ministri, ha recepito quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012. In tale importante sentenza, è stato definitivamente giudicato illegittimo il perdurare della trattenuta del 2,5% sull'80% della base stipendiale, a carico del dipendente pubblico non ancora sottoposto al regime del trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo infatti che, ai sensi dell'art. 12, comma 10, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si prevedeva, ai fini della liquidazione della buonuscita, il computo delle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2011, secondo quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, ovvero con il metodo meno vantaggioso di rivalutazione tipico del TFR, con la contestuale previsione dell'invarianza del regime delle trattenute previdenziali in essere (tra cui la ritenuta del 2,5%).

Il citato DL, all'art. 1 abroga, con effetto retroattivo, a partire proprio dalla data del 1° gennaio 2011, quanto stabilito dalla legge n. 122/2010 in materia di buonuscita, ristabilendo di fatto il computo previsto con il classico sistema del trattamento di fine servizio anche per le anzianità maturate a partire da tale data.

Orbene, giova ricordare in tale sede che, in virtù della norma abrogata a posteriori, la rendita complessiva della liquidazione sarebbe stata calcolata in due quote: la quota A, per le anzianità maturate alla data del 31/12/2010, con il sistema classico del TFS, che prevede un arrotondamento dell'anzianità maturata all'anno intero qualora eccedente i 6 mesi; la quota B, esclusivamente per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2011, attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile relativa ad ogni anno di riferimento, con le rivalutazioni annue di cui al comma 4 dell'art. 2120 del Codice Civile.

Proprio in virtù delle disposizioni di cui alla norma attualmente abrogata, in molte domande di riscatto servizi ai fini di buonuscita presentate dal personale avente diritto (tra cui soprattutto le maggiorazioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DPR n. 1092/1973 concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine; articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977, servizio di istituto)



si limitava il periodo da riscattare al 31/12/2010; tra queste inoltre, non poche sono state le richieste di “esonero”, a seguito di apposita determina da parte dell’Inpdap – Gestione ex-Enpas, avanzate proprio in virtù del citato arrotondamento a 6 mesi e relativo alla esclusiva quota A: laddove infatti, il periodo oggetto di riscatto sommato all’anzianità già maturata ai fini di buonuscita, superavano abbondantemente i 6 mesi e un giorno alla data del 31/12/2010, se ne chiedeva appunto la limitazione del riscatto all’arrotondamento previsto.

Con la presente la Consulta Sicurezza, il primo Organismo Sindacale del Comparto sicurezza (formata dal SAP - Sindacato Autonomo Polizia, dal SAPPE - Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, dal SAPAF - Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale e dal CONAPO - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco), alla luce delle sopravvenute modifiche legislative, chiede pertanto che, per le fattispecie citate, laddove l’interessato ne faccia espressa richiesta, venga concessa la possibilità di procedere al prosieguo del pagamento del riscatto del periodo “esonerato” sulla base della originaria determinazione Inpdap – Gestione ex-Enpas il cui onere era stato determinato in relazione alla data della domanda presentata, evitando quindi la ripresentazione di una nuova istanza di riscatto, il cui calcolo dell’onere sarebbe inevitabilmente maggiore, con grave nocumento per il personale.

Certi di un favorevole riscontro alla presente richiesta, con l’occasione si porgono
Distinti saluti.

Il Presidente della Consulta Sicurezza
Nicola Tanzi